PROGETTO DI LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2014

Scheda di sintesi

E' in corso l'iter di approvazione del progetto di legge comunitaria regionale 2014, di iniziativa della Giunta della Regione Emilia Romagna, di cui si è svolto il 12 maggio u.s. un'Udienza Conoscitiva in vista dell'approvazione in Assemblea Legislativa.
Nel progetto di legge comunitaria per il 2014 vengono recepite alcune importanti direttive europee con l'introduzione di modifiche all'ordinamento regionale in materia di energia, fiere, commercio, turismo ed altri settori.
Di seguito vengono sintetizzate alcune modifiche contenute nel progetto di legge di maggiore interesse per i nostri settori.

TITOLO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 7 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO).
Le modifiche nascono dall'esigenza di riformare, in modo organico, l'attuale normativa in risposta al mutamento sia del mercato delle agenzie di viaggio sia del quadro normativo inerente la materia verificatosi negli ultimi anni, in accordo con la normativa europea di settore.

Principali modifiche previste:

- **L'articolo 25** modifica l'articolo 5 sostituendo il regime autorizzatorio finora previsto per l'apertura con la previsione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui viene esplicitato il contenuto, mentre la definizione del modello su cui redigere la scia medesima viene demandata a successivo atto della Giunta regionale, il quale stabilirà anche la documentazione da allegare.
- **L'articolo 29** modifica l'articolo 9 recante la disciplina dei requisiti strutturali delle agenzie di viaggio: viene sostituita la previsione della necessità di locali "indipendenti" ed escludenti le altre attività con la previsione di meri locali "idonei"; il comma 2 specifica che l'unico requisito richiesto alle agenzie che operano esclusivamente in via telematica è rappresentato da quello di cui alla lettera c) del comma 1 e cioè dal possesso di attrezzature tecnologiche adeguate alle attività da esercitare.
- **L'articolo 42** abroga l'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2003, il quale disciplinava l'istituto del deposito cauzionale: esso non sarà più dovuto a far data dall'entrata in vigore della legge. Ciò costituisce certamente una disposizione di liberalizzazione dell'attività venendo meno un vincolo all'esercizio della medesima, nonché una disposizione di *favor* economico che tiene conto dell'attuale momento di crisi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO.

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 2003 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE).
L'intervento di modifica della legge regionale n. 14 del 2003 ha la finalità di allineare la disciplina regionale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande alle modifiche introdotte dal legislatore statale con il decreto legislativo n. 147 del 2012 che ha modificato in particolare gli articoli 64 (somministrazione di alimenti e bevande) e 71 (requisiti di accesso ed esercizio delle attività commerciali) del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Principali modifiche previste:

- **L'articolo 44** modifica l'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2003 eliminando la "programmazione" dalle attività che promuove la Regione.
- **L'articolo 45** sostituisce l'intero articolo 4 della L.r. 14 del 2003 prevedendo che sia la Giunta regionale a fissare le direttive sulla base delle quali i Comuni stabiliscono criteri e requisiti strutturali per l'esercizio delle attività di somministrazione. La programmazione riservata ai Comuni viene effettuata soltanto nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
- **L'articolo 47** del progetto di legge modifica, sostituendolo, l'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003. Le modifiche introdotte comportano in primo luogo l'aggiornamento del richiamo ai requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 71 del d.lgs. n. 59 del 2010, richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione. E' contestualmente introdotta la previsione che in caso di impresa individuale i requisiti morali debbano essere posseduti, oltre che dal titolare, anche dall'eventuale altra persona preposta all'attività, mentre i requisiti professionali debbono essere posseduti, in alternativa, dal titolare o dal preposto all'attività.
  E' previsto inoltre, quale requisito professionale per l'esercizio dell'attività, lo svolgimento in proprio dell'attività per almeno due anni – anche non continuativi - nell'ultimo quinquennio
  Infine si introduce la possibilità del cosiddetto "affido di reparto" da parte del titolare di una attività di somministrazione di alimenti e bevande che può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dall'articolo.
- **L'articolo 50** modifica l'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2003 prevedendo che le attività temporanee di somministrazione siano soggette a scia o ad autorizzazione nel caso di svolgimento delle medesime in zone sottoposte a tutela.

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14 (COMMERCIO IN SEDE FISSA)

Il Capo II del Titolo V introduce modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 che costituisce l'importante legge generale di disciplina del Commercio in sede fissa al fine di renderlo massimamente conforme alla direttiva 2006/123/CE relativa alla libera circolazione dei servizi.

Principali modifiche previste:

- **L'articolo 61** modifica ampie parti dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999, con le finalità di adeguamento ricordate. Sono infatti espunti concetti come: "programmazione", "pianificare", "equilibrato sviluppo", mentre viene inserita la previsione della definizione di "criteri, ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita finalizzati a contenere l'uso del territorio e assicurare le compatibilità ambientali e della mobilità sostenibile" (che sono finalità certamente compatibili con la normativa europea, oltre che nazionale).
- **L'articolo 62** detta la disciplina di prima applicazione chiarendo che a far data dall'entrata in vigore della legge di modifica cessano di avere applicazione tutte le disposizioni della pianificazione provinciale che prevedono limiti quantitativi, anche temporanei, allo sviluppo di determinate tipologie distributive.